

**Decreto federale
sugli immobili del DDPS per l'anno 2011
(Messaggio sugli immobili del DDPS 2011)**

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2011²,
decreta:*

Art. 1 Principio

Gli investimenti immobiliari proposti nel messaggio del 16 febbraio 2011 sugli immobili del DDPS 2011 sono approvati.

Art. 2 Credito d'impegno non sottoposto al freno alle spese

Per il progetto elencato in allegato di un importo tra i 10 e i 20 milioni di franchi è accordato un credito d'impegno (credito complessivo) di 19,5 milioni di franchi.

Art. 3 Credito quadro

Per progetti d'importo inferiore a 10 milioni di franchi è accordato un credito quadro di 285,5 milioni di franchi.

Art. 4 Crediti a preventivo

Il fabbisogno d'investimento annuo è iscritto nel preventivo.

Art. 5 Trasferimenti all'interno del credito globale

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (armasuisse Immobili) può procedere a trasferimenti tra i crediti complessivi di cui agli articoli 2 e 3.

² I trasferimenti tra i crediti non possono eccedere complessivamente il 2 per cento del rispettivo importo di credito inferiore.

Art. 6 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2011 1941

Allegato
(art. 2 e 3)

Elenco dei progetti nel quadro del nuovo credito d'impegno «Immobili DDPS»

Mio. franchi

Progetto di cui all'articolo 2

Spiez, centro di competenza NBC, risanamento globale 2 ^a tappa (n. progetto 403.610) <i>(n. 2.1 del messaggio)</i>	19,500
--	--------

Totale	19,500
---------------	---------------

Credito quadro di cui all'articolo 3 <i>(n. 2.2 del messaggio)</i>	285,500
---	----------------

Totale del nuovo credito globale «Immobili DDPS»	305,000
---	----------------
